

STATUTO

LIBRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA MAZZINI 61

Numero REA: RA - 110344

Codice fiscale: 00950160390

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

DOTT. RENATO GIGANTI

ALLEGATO "B" AL N. 34169 DI RACCOLTA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Ravenna la Società cooperativa denominata "LibrAzione società cooperativa sociale". La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91, sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i lavoratori e ha inoltre, lo scopo di ricercare ed ottenere incarichi di lavoro da committenti pubblici e privati alle migliori condizioni economiche e professionali, creando una struttura comune, che affronti i problemi del mercato e superi le contraddizioni derivanti dalla specializzazione dei singoli.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avva-

lendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della Legge n. 142 del 3 Aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, associazioni e volontari. Inoltre, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere o in qualsiasi altra modalità, delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/1991:

- a) interventi e servizi sociali e socio-assistenziali;
- b) prestazioni socio-sanitarie;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le attività di cui alle lettere da a) a **f)** che precedono, sono

ricomprese le seguenti:

INTERVENTI PEDAGOGICI E PSICOSOCIALI

- a) gestione di centri e/o comunità educative, attività culturali e ricreative, azioni di sostegno e supporto, rivolte alla collettività o a fasce specifiche di questa quali minori e famiglie in situazioni di svantaggio o difficoltà;
- b) interventi, domiciliari o consulenziali, di sostegno al nucleo familiare in situazione di disagio o crisi relazionale e azioni di supporto alla genitorialità fragile;
- c) attività di sostegno scolastico per minori e adulti inseriti in progetti didattici e formativi.

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E CRESCITA INDIVIDUALE

- a) Servizi e attività orientative e informative, rivolte ai singoli sia italiani che stranieri e agli Enti Pubblici e privati sulle attività sociali, culturali, professionali, scolastiche, politico-economiche e turistiche esistenti, sia locali che nazionali e internazionali, e sui diritti e le pari opportunità, utilizzando tutti gli strumenti, supporti e canali idonei;
- b) servizi di orientamento al lavoro e all'imprenditorialità: orientare alla formazione e al lavoro; promuovere l'imprenditoria e l'autoimprenditorialità; promuovere, diffondere e valorizzazione l'imprenditoria femminile e la forma cooperativa d'impresa; favorire le pari opportunità nel lavoro e nell'impresa;
- c) servizi e progetti socio-educativi per contrastare il disagio giovanile e i comportamenti a rischio e per promuovere il benessere e la salute dei ragazzi e delle ragazze;
- d) promozione del ruolo attivo dei giovani, delle donne e delle minoranze etniche, nella costruzione dell'Europa attraverso la formazione, l'informazione e l'orientamento sulle opportunità pubbliche e private in Europa, nel settore della gioventù e delle pari opportunità;
- e) progettazione e gestione di sistemi informativi, di comunicazione web e social community e di prodotti editoriali finalizzati all'informazione e all'orientamento, negli ambiti di attività della cooperativa.

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

- a) Interventi volti a proteggere le donne da ogni forma di violenza e a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e i minori e ogni forma di violenza domestica e discriminazione sulla base dei principi definiti nelle normative e convenzioni nazionali e internazionali;
- b) gestione di strutture di emergenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza e loro figli minori;
- c) promozione e realizzazione di programmi di prevenzione di violenza domestica e di genere attraverso interventi di sostegno e di presa in carico degli autori di violenza, in coordinamento con i servizi di assistenza alle vittime;

d) attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

e) sostegno e aiuto alle persone vittime di discriminazione e violenza a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;

f) promozione dell'inclusione sociale e del benessere delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, attraverso iniziative, servizi e progetti volti a contrastare le discriminazioni e favorire l'uguaglianza dei diritti e delle opportunità, tra i quali: progetti educativi, formativi, informativi e di supporto psicologico e sociale;

g) creazione di reti di servizi a supporto delle iniziative di inclusione rivolte a donne e persone appartenenti alla comunità LGBTQ+;

h) servizi, ricerca e formazione per la promozione di una maggiore consapevolezza e attenzione alla differenza di genere e alle pari opportunità;

i) progettazione, realizzazione e promozione di servizi che favoriscano la conciliazione fra lavoro e famiglia;

l) ricerca, formazione e consulenza nell'ambito del welfare aziendale come strumento per promuovere le pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita fra lavoro e famiglia.

INTERVENTI RIVOLTI AI CITTADINI MIGRANTI E ALLA MULTICULTURALITA'

a) Gestione di servizi informativi, di orientamento e supporto finalizzati alla integrazione della popolazione straniera;

b) interventi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

c) attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

d) gestione di attività di mediazione linguistica, sociale, culturale e di accompagnamento;

e) assistenza e supporto, anche di natura relazionale e psicologica, a situazioni che vivono o hanno vissuto situazioni di disagio e sradicamento dalla propria comunità, dal proprio paese, dal proprio contesto sociale di riferimento;

f) realizzazione e gestione di corsi di alfabetizzazione, facilitazione e comunicazione linguistica per stranieri, in italiano e nella lingua madre;

g) gestione di progetti finalizzati a costruire percorsi si ritorno nella comunità o nel paese di origine.

h) gestione di attività e progetti inerenti al commercio equo e solidale;

i) attività di formazione all'interculturalità, di figure professionali operanti nei servizi d'integrazione e multiculturali: operatori dell'immigrazione, mediatori linguistici e culturali, operatori di strada e accompagnamento, operatori/educatori operanti in settori e ambiti similari;

l) attività di consulenza relative alle tematiche dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'interculturalità.

INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

- a) Interventi volti a favorire e promuovere l'inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili;
- b) Servizi di accoglienza e accompagnamento rivolti a caregiver (famiglie e assistenti familiari), per progetti di assistenza e supporto a persone non autosufficienti, disabili e anziani;
- c) Gestione di interventi nell'ambito dell'abitare sociale come strumento per promuovere l'inclusione sociale;
- d) Attività di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;
- e) Progettazione e organizzazione tirocini formativi e interventi di accompagnamento e supporto ai tirocinanti;
- f) Progetti e interventi volti a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità e al territorio di appartenenza, per il miglioramento della qualità della vita;
- g) Gestione di servizi informativi e di orientamento ai cittadini finalizzati a una maggiore consapevolezza e conoscenza delle risorse del proprio territorio e a un migliore accesso agli uffici e servizi pubblici.

INTERVENTI SOCIO CULTURALI

- a) Iniziative volte al recupero e alla gestione del patrimonio culturale del territorio e alla memoria storica;
- b) attività bibliotecarie, emeroteche, servizi librari, centri di documentazione e archivi storici;
- c) ricerche di carattere sociale, culturale, economico sui bisogni della popolazione e su tutti i fenomeni sociali che sono già oggetto o che necessitano di un intervento;
- d) attività socio-culturali di crescita collettiva e di rafforzamento delle pratiche di cittadinanza attiva, attorno ai punti cruciali del pensiero contemporaneo rivolte a tutte le fasce d'età attraverso tutte le tecniche espressive, comunicative ed artistiche;
- e) archiviazione e documentazione;
- f) studio, utilizzo e diffusione di prodotti editoriali, informativi, multimediali.

INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE

- a) attività di ricerca sociale ed economica;
- b) progettazione e realizzazione di interventi innovativi in ambito sociale e all'interno delle organizzazioni;
- c) formazione;
- d) consulenza nell'ambito dell'innovazione sociale con particolare attenzione alla responsabilità sociale di impresa;
- e) promozione del territorio anche attraverso la realizzazione di processi partecipativi: analisi delle risorse dei territori, al fine di promuoverne e valorizzarne le specificità, dal punto di vista economico, culturale, sociale, turistico, ambientale.

INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO

- a) Interventi psicologici e psicoterapeutici individuali, familiari e di gruppo;
- b) attività volte alla mediazione dei conflitti in ambito familiare.

INTERVENTI DI CONSULENZA E FORMATIVI

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso corsi, seminari, pubblicazioni auto-gestite o realizzate in collaborazione con altri Enti;
- b) formazione professionale in campo psico-sociale e psicoterapeutico, gestendo corsi anche pluriennali, in ordine alle leggi in materia;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- d) promozione di iniziative con Enti Pubblici e privati per tutto ciò che concerne le problematiche di cui ai punti precedenti;
- e) consulenza ai singoli, alle imprese e alle istituzioni con attività di selezione del personale, di ricerca e progettazione;
- f) organizzazione di eventi seminariali.

Tutte le tipologie di attività previste nell'oggetto sociale sono realizzate con un approccio che prevede la promozione e diffusione di comportamenti e modelli culturali che si impegnano a contrastare la violenza di genere e le azioni discriminatorie nei confronti delle donne, in linea con la convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, e in generale di chiunque le subisca a causa della sua identità di genere,

In linea generale le attività sono realizzate con un approccio di indagine sociale dando la prevalenza alla lettura dei bisogni, alla raccolta delle informazioni e quindi a una costante costruzione di progetti per migliorare le situazioni critiche rilevate. Si persegue inoltre l'obiettivo della ricerca-intervento che trova la sua realizzazione attraverso proposte progettuali innovative che operano nella direzione della partecipazione sociale, quindi della socialità, sussidiarietà e mutualità.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,

costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci

e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -
in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

I requisiti per l'ammissione sono:

- il possesso del diploma di scuola media superiore;
- avere superato positivamente la prova di idoneità all'incarico o il periodo di prova;
- non essere stati esclusi da socio cooperatore precedentemente;
- aver svolto uno o più incarichi consecutivi su assegnazione della cooperativa per la durata complessiva di almeno un anno e, in caso di lavoratore subordinato, di avere almeno 12 mesi di anzianità lavorativa nella cooperativa;
- aver ricevuto una valutazione positiva degli incarichi di lavoro assegnati dalla cooperativa o lavoro svolto, anche sulla base di modalità e criteri eventualmente stabiliti da regolamento interno;
- presentare competenze personali e sociali, con disponibilità ed attitudine a: collaborazione e lavoro di gruppo, autoimprenditorialità, autogestione e flessibilità organizzativa, formazione personale;
- essere in possesso di partita IVA in caso di lavoratore autonomo.

Sono considerati titoli preferenziali:

- l'essere in possesso di un titolo di studio post diploma attinente all'oggetto sociale;
- l'aver frequentato ed essere disponibili a frequentare corsi di specializzazione;
- l'aver acquisito esperienza nei settori in cui opera la cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori:

- gli elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale ed eventuale partita Iva (obbligatoria in caso di socio lavoratore autonomo), nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) il valore della quota che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dal presente statuto, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e 41 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Il Consiglio di Amministrazione, per ogni categoria di socio, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Co-

operativa medesima.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

c.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

c.2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

c.3) a prestare la propria attività di volontariato nei modi

e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Nel caso di incarichi professionali assegnati, il socio potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, fatto salvo l'obbligo di darne comunicazione scritta tramite raccomandata o PEC, con preavviso di tre mesi e di eseguire gli incarichi di lavoro assegnati fino alla data di scadenza contrattualmente stabilita, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,
- b) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della cooperativa;
- c) che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, così come eventualmente meglio individuato nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- e) che senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire i lavori loro assegnati dalla Cooperativa secondo quanto previsto da apposito regolamento interno, ovvero che interrompa anticipatamente l'esecuzione dei lavori assegnati ed accettati come da regolamento interno;
- f) nel caso di socio lavoratore autonomo, che non si renda disponibile per oltre dodici mesi a eseguire incarichi di lavoro, assunti dalla cooperativa, rispetto ai quali abbia le competenze professionali;
- g) nel caso di socio lavoratore autonomo, che nell'esecuzione dei lavori assegnati dalla Cooperativa, commetta gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1455 C.C., violando le condizioni previste da regolamento interno, o dai contratti stipulati dalla Cooperativa medesima coi committenti, o le condizioni particolari indicate nella lettera di incarico;
- h) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

i) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

l) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

m) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

n) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private e pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

o) che danneggi materialmente o moralmente la Cooperativa o che fomente dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci;

p) che sia dichiarato fallito;

q) che venga dichiarato interdetto e inabilitato e/o che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse, al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 40 e 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del so-

prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere d), e), g), l), n), e o), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 14 (Rinuncia temporanea ai trattamenti economici)

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i so-

ci cooperatori possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi; il regolamento interno definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quotei dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Le quote hanno un valore minimo di €. 100,00 (cento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte non può superare di due punti percentuali la remunerazione massima stabilita dalla legge per i soci cooperatori delle cooperative a mutualità prevalente;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori spetta 1 voto indipendentemente dall'ammontare della partecipazione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi un numero minimo di anni stabilito dalla delibera di ammissione, a semplice richiesta. Qualora questo non venga stabilito il periodo minimo di permanenza è fissato in 5 anni. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 1.000,00 (mille/00) e non superiore ai limiti di legge; nel caso di socio volontario il valore della quota non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 100,00 (cento/00), confluenti nel capitale sociale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio di Esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 23;
- d) a eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito regolamento interno.

Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di attribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma, l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, può destinare una parte del risultato d'esercizio al ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione del relativo trattamento economico, non possono in nessun caso superare la misura del 30% dei trattamenti

economici complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I ASSEMBLEA

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- 4) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- 5) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- 6) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
- 8) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
10) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
11) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

12) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;

13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un Notaio.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della

riunione.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 29.

Art. 28 (Intervento)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblies hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad 1 solo voto, qualunque sia il numero della quota posseduta.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare

nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 1 (un) socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Stabilito dall'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, ogni socio avrà diritto a votare un numero di candidati pari al numero di amministratori prestabilito.

Pertanto, per la nomina degli amministratori, come pure per quella dei sindaci, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito; si potrà procedere col sistema della votazione a scrutinio segreto esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali che avverranno, a maggioranza relativa, su richiesta di almeno un quinto dei presenti, ma potranno avvenire anche per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, i due terzi di essi devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 32 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite posta elettronica, pec o altro metodo che consenta di garantire la prova di ricezione, in modo che i

consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

La presenza alle riunioni può avvenire anche solo per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e d eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio e pertanto i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio

l'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 (Diritti)

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto a esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE-REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 38 (Competenze e poteri)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi

chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci

con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: GAMBI LAURA - RENATO GIGANTI NOTAIO

30 di 30